



Unione Europea



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELLE ECONOMIE TERRITORIALI E
DELLE AREE URBANE



PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE “ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO” FESR 2007-2013

CONVENZIONE

PER L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI ORGANISMO INTERMEDIO PER LA GESTIONE DELLA LINEA DI INTERVENTO I.1.1 “INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI OFFERTA E DI FRUIZIONE DEL PATRIMONIO DELLE AREE E DEI POLI DI ATTRAZIONE CULTURALE E NATURALE” DEL PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE “ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO” FESR 2007-13, CCI 2007IT161PO001, AI SENSI DELL’ART. 59, SECONDO PARAGRAFO, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 E S.M.I.

TRA

L’Autorità di gestione (nel prosieguo AdG) del Programma operativo interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” (FESR) 2007-2013, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane (DISET), C.F. 80188230587, nella persona del dott. Pierfederico Asdrubali, Dirigente pro-tempore del medesimo DISET, domiciliato, ai fini della presente Convenzione, presso via della Mercede, 9 – 00187 Roma

e

il Ministero per i beni e le attività culturali – Segretariato generale (di seguito MIBAC), C.F. 80182210589, nella persona del Segretario generale Arch. Antonia Pasqua Recchia, domiciliato, ai fini della presente Convenzione, presso via del Collegio Romano, 27 – 00187 Roma.

ROMA, 3 maggio 2013



VISTO

- l'art. 59, secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1083/2006, che stabilisce che *“lo Stato membro può designare uno o più Organismi Intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell’Autorità di Gestione o di certificazione, sotto la responsabilità di detta Autorità”*;
- il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 3329 def. del 13/7/2007, nel quale è previsto il Programma Operativo Interregionale *“Attrattori culturali, naturali e turismo”* interessante le Regioni Convergenza (di seguito POIn), con la relativa dotazione finanziaria;
- il Programma Operativo Interregionale *“Attrattori culturali, naturali e turismo”* FESR 2007-2013, approvato con Decisione n. C(2008) 5527 del 6 ottobre 2008 che, nella sua nuova riformulazione notificata alla Commissione, via SFC - in data 6 marzo 2013 -, individua il MIBAC quale Organismo Intermedio per la Linea di intervento I.1.1 *“Interventi per il miglioramento delle condizioni di offerta e di fruizione del patrimonio delle aree e dei poli di attrazione culturale e naturale”* relativa all’Asse I *“Valorizzazione e integrazione, su scala interregionale, del patrimonio culturale e naturale”*;
- la Convenzione sottoscritta in data 30 Luglio 2010 tra la cessata Autorità di gestione – Regione Campania del POIn e il MIBAC;
- il Decreto MIBAC n. 15/2012 di nomina del Responsabile dell’Organismo Intermedio MiBAC nella persona del Segretario Generale *pro tempore* Arch. Antonia Pasqua Recchia;
- la Determina n. 2 adottata in data 3 maggio 2013 avente ad oggetto la revoca delle deleghe conferite dalla cessata Autorità di gestione – Regione Campania agli Organismi Intermedi Regione Puglia, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Calabria e Regione Siciliana;
- la Determina n. 3 adottata in data 3 maggio 2013 avente ad oggetto l’applicazione, in via provvisoria e cautelare, del disimpegno massimo derivante dal mancato rispetto della regola dell’N+2 per l’anno 2012 - Adozione Direttive operative;
- la Determina n. 5 adottata in data 3 maggio 2013 avente ad oggetto il trasferimento delle attività dei cessati Organismi Intermedi al MIBAC e la conseguente modifica della delega conferita dalla cessata Autorità di gestione – Regione Campania allo stesso MIBAC;
- il Protocollo d’intesa, sottoscritto in data 3 maggio 2013, tra Autorità di gestione del POIn *“Attrattori culturali, naturali e turismo”* FESR 2007–2013 e il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Puglia, la Regione Calabria e la Regione Siciliana per il trasferimento al Ministero per beni e le attività culturali delle funzioni precedentemente delegate al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Puglia, la Regione Calabria e la Regione Siciliana in qualità di Organismi Intermedi dalla cessata Autorità di gestione - Regione Campania;
- la nota prot. n. 0005988-U del 9 maggio 2012 della Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale (DGPRUN) del MISE - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, avente ad oggetto *“QSN 2007/2013 – Interventi di accelerazione della spesa. Modalità e criteri di rendicontazione per progetti della programmazione unitaria”*;

CONSIDERATO

- che il POIn è finalizzato alla realizzazione, in modo unitario ed integrato, delle politiche comunitarie e nazionali che coinvolgono le competenze istituzionali delle quattro Regioni Convergenza e di tre Amministrazioni Centrali: la PCM, il MIBAC, il MATTM;
- che il POIn è articolato in n. 3 ASSI prioritari di intervento;



- che l'ASSE I "*Valorizzazione e integrazione su scala interregionale del patrimonio culturale e naturale*" del POIn ha quale Obiettivo Specifico "*Potenziare l'attrattività dei territori regionali attraverso il miglioramento delle condizioni di conservazione e fruizione delle risorse culturali e naturali localizzate nelle Aree di attrazione e nei Poli*", è articolato in un unico Obiettivo Operativo;
- che l'Obiettivo Operativo I.1 dell'ASSE I del POIn "*Recuperare e valorizzare le risorse materiali e immateriali presenti nelle Aree e nei Poli di attrazione culturale e naturale*" si articola nella Linea di intervento I.1.1 avente ad oggetto "*Interventi per il miglioramento delle condizioni di offerta e di fruizione del patrimonio delle aree e dei poli di attrazione culturale e naturale*";
- quanto previsto al capitolo 5, "Modalità di attuazione", del POIn in merito alla specifica attribuzione di ruoli, competenze, funzioni e, in particolare, all'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello sviluppo delle economie territoriali – Ufficio per le politiche di sviluppo territoriale, della funzione di Autorità di gestione del Programma ed alla possibilità di designazione di Organismi Intermedi per l'attuazione delle operazioni, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- che i pertinenti accordi tra l'AdG ed il MIBAC devono formare oggetto di un atto formalmente registrato per iscritto, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del Regolamento CE n. 1828/2006 e che tale atto precisa i contenuti della delega, le funzioni reciproche, le informazioni da trasmettere all'AdG e all'AdC, e tutti quanti gli obblighi e le responsabilità assegnate all'Organismo Intermedio;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.


La Convenzione stipulata in data 30 Luglio 2010 è modificata ed integralmente sostituita dal seguente articolato.

Articolo 2

Oggetto

Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici derivanti dalla delega conferita dall'Autorità di gestione del Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" FESR 2007-2013 ai sensi dell'art. 59, secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1083/2006, al Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC), Segretariato generale, designato quale Organismo Intermedio che assume le funzioni di gestione e attuazione della Linea di intervento I.1.1 "Interventi per il miglioramento delle condizioni di offerta e di fruizione del patrimonio delle aree e dei poli di attrazione culturale e naturale" relativa all'Asse I "Valorizzazione e integrazione, su scala interregionale, del patrimonio culturale e naturale" del Programma.

Il MIBAC, quale Organismo Intermedio, assume, pertanto, le funzioni di gestione ed attuazione di cui all'art. 60 del Reg n. 1083/2006, nei limiti di cui al successivo articolo 3, della predetta Linea di Intervento I.1.1, secondo quanto stabilito nei documenti citati nelle premesse, con le procedure e la normativa di attuazione, di qualsiasi rango, applicabile *ratione temporis* all'Autorità di gestione, con riferimento al QSN ed al POIn, nonché con il principio della sana e corretta gestione finanziaria di cui al citato art. 60.



Articolo 3 *Funzioni delegate*

Il MIBAC assume, nell'ambito della predetta Linea di intervento I.1.1 del POIn, ai sensi del precedente articolo 2, le seguenti funzioni:

- a. Selezione delle operazioni ammesse a contribuzione finanziaria;
- b. Verifica di gestione delle stesse operazioni;
- c. Controlli di I livello;
- d. Monitoraggio procedurale, fisico e finanziario;
- e. Rendicontazione all'AdG delle spese sostenute dai beneficiari.

Ai fini della corretta gestione, attuazione, controllo e rendicontazione delle operazioni, l'AdG garantisce che l'O.I. riceva adeguate istruzioni.

Articolo 4 *Obblighi derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate dall'AdG*

Nello svolgimento delle funzioni delegate, il MIBAC è tenuto a:

- a) assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del POIn, un adeguato raccordo con l'AdG, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dall'AdG medesima;
- b) garantire che tutti gli interventi destinati a beneficiare del cofinanziamento del POIn, relativi alla Linea di intervento delegata, concorrano al conseguimento dell'obiettivo globale del Programma medesimo e dell'obiettivo specifico dell'Asse di riferimento;
- c) garantire che tutti gli interventi, di cui al punto b), siano selezionati conformemente ai criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione. Al riguardo, per i progetti selezionati prima dell'approvazione dei criteri di selezione, l'O.I. ne assume la piena responsabilità, ai sensi del Reg. (CE) n. 1083/2006, e di quanto riportato al paragrafo 5.3.1 del POIn;
- d) garantire, se del caso anche attraverso controlli di primo livello *in loco* presso i beneficiari delle operazioni, che i servizi e i prodotti oggetto del cofinanziamento del POIn siano forniti e che le spese certificate all'Autorità di certificazione del POIn siano state effettivamente sostenute;
- e) predisporre, secondo le scadenze previste nel capitolo di attuazione del POIn, la dichiarazione per le spese sostenute dall'O.I. (in qualità di beneficiario), e da tutti i beneficiari degli interventi, ed inviarla all'AdG per il controllo e successivo inoltro all'Autorità di certificazione del POIn;
- f) fornire all'AdG del POIn tutte le informazioni relative alle procedure ed alle verifiche eseguite in relazione alle spese oggetto delle certificazioni, sia effettuate direttamente che da altri beneficiari;
- g) garantire l'utilizzo, anche presso gli altri beneficiari, dell'applicativo "Sistema Gestione Progetti (SGP)" per la registrazione e la conservazione dei dati contabili relativi alle linee di attività attribuite;
- h) garantire l'esistenza, anche presso gli altri beneficiari, di un sistema gestionale interno informatizzato per la registrazione e la conservazione dei dati contabili relativi alle linee di attività attribuite;
- i) assicurare, anche presso gli altri beneficiari, una raccolta adeguata delle informazioni relative alle linee di attività attribuite, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, agli *audit* e alla valutazione delle attività;



- j) tenere e garantire che anche gli altri beneficiari ed organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi tengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative ai progetti;
- k) stabilire procedure adeguate per far sì che tutti i documenti relativi alle spese sostenute ed agli *audit* effettuati, necessari per garantire il rispetto della pista di controllo del POIn, siano correttamente conservati anche dagli altri beneficiari ed organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- l) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico inseriti dallo stesso O.I., dai beneficiari e dagli altri organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi, nel sistema di monitoraggio secondo i sistemi di classificazione previsti nei regolamenti comunitari per le tipologie di progetto specifiche;
- m) garantire l'invio dei dati relativi al monitoraggio degli indicatori di risultato all'AdG;
- n) garantire una tempestiva e diretta informazione all'AdG su eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni cofinanziate dal POIn oggetto della presente convenzione;
- o) garantire l'invio, anche da parte degli altri beneficiari, dei dati e delle informazioni necessarie alla valutazione del POIn, così come previsto nel Titolo IV, Capo I del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- p) garantire, anche attraverso la predisposizione di relazioni almeno semestrali sullo stato di avanzamento dei progetti, che l'AdG riceva tutte le informazioni necessarie relative alla linea di intervento delegata per elaborare il Rapporto annuale di esecuzione (RAE) del POIn, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta ai sensi della normativa nazionale e comunitaria;
- q) garantire, anche da parte degli altri beneficiari della Linea di intervento delegata, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- r) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento previsto a carico della AdG dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione;
- s) attenersi alle Direttive operative dell'AdG concernenti le procedure del Programma e garantirne, altresì, l'applicazione da parte dei soggetti beneficiari, in entrambi i casi ove applicabili.

Nella fase di programmazione l'Organismo intermedio delegato è responsabile dei seguenti compiti:

- a) garantire che tutte le operazioni destinate a beneficiare del cofinanziamento del POIn concorrano al conseguimento dell'obiettivo generale del Programma medesimo ed in particolare degli obiettivi specifici dell'Asse di riferimento;
- b) individuare i progetti in interventi atti a migliorare, tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e naturale in aree di attrazione culturale e naturale secondo un processo di cooperazione e confronto tecnico con le amministrazioni interessate promosso e gestito dalla struttura di governo del Programma;
- c) garantire che tutte le operazioni di cui al punto precedente siano selezionate conformemente ai criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza, in particolare, con riferimento specifico all'Asse I, rilevanza strategica e cantierabilità;
- d) garantire che tutte le operazioni siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione, accertandone la relativa fattibilità tecnica ed economica e la rispondenza alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalti pubblici, tutela ambientale e pari opportunità ed agli strumenti di attuazione adottati con riferimento alle differenti linee d'intervento del POIn;



- e) avviare l'iter per la sottoscrizione degli accordi operativi attuativi, di cui al successivo articolo 5, volti anche a garantire il ruolo delle Regioni nell'attuazione di una programmazione coordinata e integrata a livello territoriale e predisporre la relativa documentazione;
- f) assumere la responsabilità dell'accordo regionale attuativo e, in quanto tale, assolvere agli obblighi previsti in capo al responsabile di accordo dalla normativa di riferimento.

Nella fase di attuazione e controllo delle operazioni programmate in attuazione delle Linee di intervento di propria competenza, l'O.I. risponde nei confronti dell'AdG del processo complessivo di realizzazione delle operazioni, vale a dire:

- a) assicura, per il tramite delle rispettive Unità di controllo, l'esecuzione delle verifiche tecnico - amministrative sulla totalità delle operazioni finanziate e delle verifiche in loco sul campione di progetti selezionato annualmente sulla base di un'apposita analisi del rischio espletata secondo le modalità descritte nel Manuale dei controlli di I livello. Nell'ambito di tali attività di controllo l'O.I. è affiancato da un referente dell'unità regionale competente per materia che garantirà un supporto allo stesso per il controllo degli interventi localizzati nel proprio territorio;
- b) verifica che le spese dichiarate dai beneficiari siano reali, i prodotti/servizi siano stati effettivamente forniti in conformità a quanto stabilito, le domande di rimborso del beneficiario siano corrette, le operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali. Tutte le verifiche prodotte saranno sistematizzate e rese riscontrabili mediante apposite check-list, che riporteranno gli esiti dei controlli;
- c) verifica che siano rispettate le procedure per la gestione, la rendicontazione ed il controllo delle operazioni cofinanziate dal POIn, garantendo una tempestiva informativa, all'AdG ed alle altre Autorità competenti, dei controlli eseguiti, dello stato di avanzamento dei progetti e di eventuali procedimenti di carattere giudiziario che dovessero interessare le stesse operazioni cofinanziate;
- d) fornisce all'AdG tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure, alle verifiche eseguite e all'evidenza dei controlli in relazione alle spese rendicontate e certificate, conformemente alle procedure ed agli strumenti (es. *check-list*, verbali, ecc.) definiti nei manuali delle procedure di gestione e di controllo adottati dalla stessa AdG;
- e) espleta tutti gli adempimenti previsti dai vigenti regolamenti comunitari e nazionali per il pagamento delle spese connesse all'attuazione delle operazioni finanziate a valere sulla Linea di intervento delegata;
- f) garantisce la corretta raccolta delle informazioni inerenti le operazioni finanziate e realizzate e fa sì che tutti i documenti comprovanti la relativa esecuzione, le spese sostenute e le verifiche effettuate necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli effettuati, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, siano correttamente conservati ed archiviati anche elettronicamente, almeno per i tre anni successivi alla chiusura del Programma, secondo quanto disposto dall'art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e dall'art. 19 del Reg. (CE) n. 1828/2006, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulla conservazione degli atti delle PP.AA.;
- g) predisporre, ai fini della presentazione periodica delle dichiarazioni di spesa, la documentazione relativa alle spese sostenute da tutti i beneficiari ed ai controlli effettuati, ed invia tutta la documentazione prevista almeno 60 giorni prima della scadenza per la certificazione all'AdG per consentire i controlli di competenza sia della stessa che dell'AdG;
- h) facilita, ai sensi dell'art. 60 lett. B) del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1828/2006, le verifiche dell'Autorità di gestione (realizzate direttamente o per il tramite di propri incaricati), dell'Autorità di certificazione, dell'Autorità di audit, della Commissione Europea e degli altri organismi autorizzati, che verranno effettuate, anche attraverso controlli in loco presso l'O.I. e, se del caso, anche presso i soggetti beneficiari pubblici e privati destinatari finali delle azioni realizzate;



- i) predispone i pagamenti, anche attraverso il sistema IGRUE, secondo le procedure stabilite dall'Autorità di gestione, nel rispetto del piano finanziario approvato. Ai fini dell'erogazione delle risorse finanziarie relative alle operazioni cofinanziate, i pagamenti saranno effettuati, previa adozione dei relativi atti contabili di impegno e di esecuzione delle verifiche come da disposizioni normative e regolamentari, nel rispetto delle previsioni e del cronogramma contenuti nel sistema di gestione e controllo del POIn ed alla acquisita disponibilità di cassa sia delle risorse comunitarie, che del cofinanziamento nazionale, così come periodicamente comunicata dall'AdG/AdC fino alla concorrenza della dotazione finale massima per ciascuna attività;
- j) assicura il *follow-up* necessario e la eventuale azione di recupero, in seguito ad irregolarità o errori riscontrati nel corso dei controlli e, ove richiesto, assicura l'invio tempestivo all'AdG di tutti gli elementi necessari alla predisposizione della scheda prevista dagli artt. 28 e seguenti del Reg. (CE) n. 1828/2006;
- k) fornisce all'AdG le informazioni necessarie per garantire una valutazione qualitativa dell'attuazione del Programma in relazione ai suoi obiettivi specifici;
- l) garantisce, anche attraverso la predisposizione di relazioni almeno semestrali sullo stato di avanzamento della Linea di intervento delegata, che l'AdG riceva tutte le informazioni necessarie ai fini dell'elaborazione del Rapporto annuale di esecuzione (RAE), nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta ai sensi della normativa nazionale e comunitaria;
- m) propone eventuali rimodulazioni di interventi e/o riprogrammazioni di risorse qualora, nel corso dei monitoraggi periodici vengano rilevate criticità tali da giustificare una variazione al Programma degli interventi finanziato;
- n) garantisce l'utilizzo, anche presso gli altri beneficiari, dell'applicativo "Sistema Gestione Progetti (SGP)" per la registrazione e la conservazione dei dati contabili relativi alle linee di attività attribuite;
- o) garantisce l'esistenza, presso tutti i beneficiari delle operazioni previste, di un sistema gestionale interno informatizzato per la registrazione e la conservazione dei dati contabili relativi alle linee di attività interessate;
- p) trasmette all'AdG, ai fini della corretta tenuta della contabilità generale del Programma, gli atti di impegno contabile adottati per l'attuazione delle attività di competenza;
- q) presta, per le azioni di controllo dell'Autorità di audit e per quelle relative al rilascio della dichiarazione di chiusura del Programma, di cui all'art. 62 del Reg. (CE) n. 1083/2006, ogni necessaria collaborazione all'Autorità di audit.

L'erogazione delle risorse finanziarie relative agli interventi, oggetto della presente convenzione, sarà effettuata dall'AdC, previa verifiche, come da disposizioni normative e regolamentari, e su indicazione dell'AdG, e sarà subordinata alla acquisita disponibilità sia delle risorse comunitarie che delle risorse di cofinanziamento nazionale a valere sul POIn Attrattori.

Al fine di dare attuazione alla presente Convenzione, ed agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile, in relazione alla Linea di Intervento I.1.1, il MIBAC dovrà organizzare le proprie strutture tecnico-amministrative in modo da assicurare il rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.

Art. 5

Accordi operativi di attuazione

Al fine di mantenere la coerenza con la Programmazione Unitaria e con gli altri strumenti di programmazione delle Regioni Convergenza, l'O.I. provvede alla stipula di specifici accordi operativi di attuazione, sottoscritti con le singole Regioni, il cui schema è proposto dall'AdC.



7 R

La coerenza degli interventi ricompresi in tali Accordi rispetto alla Programmazione Unitaria ed agli altri strumenti di programmazione regionale è condizione necessaria per la loro attuazione.

Art. 6

Dotazione finanziaria per l'attuazione delle operazioni

La dotazione finanziaria massima rimborsabile per l'attuazione delle operazioni inerenti la gestione della Linea di Intervento I.1.1 di competenza dell'Organismo Intermedio è pari, in via provvisoria e cautelativa, ad Euro 362.000.773,38.

Con riferimento alla dotazione finanziaria destinata all'OI, comprensiva della quota per le attività di assistenza tecnica di cui all'articolo successivo, l'Autorità di gestione si riserva la facoltà di riconoscere all'OI – nell'ambito del prefinanziamento di cui alla sezione terza del Reg. (CE) n. 1083/2006 posto a carico del Fondo di Rotazione *ex lege* 183/1987 – una prima erogazione, compatibilmente con la disponibilità di cassa. Tale facoltà è, tuttavia, subordinata alla presentazione da parte dell'OI di un'apposita richiesta di anticipazione corredata da una relazione tecnica recante l'esplicitazione dei seguenti informativi principali:

- a) evidenza dell'effettiva attivazione delle strutture operative preposte alle funzioni di gestione e controllo (“unità di gestione” e “unità di controllo”) indicate all'interno della relazione *ex art.71* del Reg. (CE) n. 1083/2006 sul Sistema di Gestione e Controllo del Programma;
- b) descrizione delle attività programmate nei primi sei mesi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e comunque di quelle eventualmente già espletate alla data di presentazione della richiesta di anticipazione;
- c) esplicitazione dei fabbisogni di spesa sottesi alla formulazione della richiesta di anticipazione, contenente l'elenco delle principali operazioni per il cui finanziamento saranno utilizzate le risorse della stessa anticipazione.

Sulla base degli elementi informativi rappresentati dall'OI a corredo della richiesta di anticipazione di cui al capoverso precedente, l'AdG espletterà una preventiva valutazione in esito alla quale potrà accogliere, in misura totale o parziale, ovvero respingere la medesima richiesta.

Se a seguito dei controlli effettuati sulle spese certificate a tutto il 31 dicembre 2012 dovessero emergere irregolarità tali da determinare la decertificazione totale o parziale, tali importi, ove già rimborsati saranno soggetti a recupero, in caso contrario resteranno a carico dell'OI.

Con riferimento ai progetti “prima fase”, i rimborsi della Commissione europea per le spese sostenute per lo svolgimento delle relative attività, dovranno essere disimpegnati dal Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) 2000/2006, ora Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (art. 4 D.lgs. n. 88/2011) e reimpiegati secondo i criteri e le modalità di cui alla nota Prot. n. 5988-U del 09/05/2012 della Direzione generale per la politica unitaria nazionale del DPS-MISE.

Art. 7

Assistenza Tecnica

Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni delegate dall'AdG, ed al fine del corretto svolgimento dei relativi compiti, al MIBAC, in qualità di Organismo Intermedio, è attribuita a valere sulle risorse dell'Asse III – Linea di Intervento III.1.1 “*Supporto all'Autorità di Gestione e agli Organismi Intermedi nel processo di attuazione del Programma. Interventi di supporto specialistico alle altre Amministrazioni coinvolte nell'attuazione per la realizzazione (completamento della progettazione) degli interventi nelle Aree di attrazione culturale e naturale*”, una dotazione finanziaria massima pari ad Euro 2.500.000,00.

Eventuali economie derivanti dall'impiego della suddetta dotazione finanziaria saranno rimesse alle disponibilità dell'Asse III del POIn e potranno essere riprogrammate dall'AdG.



Art. 8

Revoca della delega conferita all'OI

L'AdG si riserva la facoltà di revocare la delega mediante la risoluzione della presente Convenzione, in generale, in tutte quelle circostanze che potenzialmente e concretamente possano comprometterne l'efficace attuazione.

In particolare, l'AdG si riserva la facoltà di revocare la predetta delega nei casi in cui l'OI:

- a) non rispetti gli obblighi imposti a suo carico, così come elencati nel precedente articolo 4, o comunque in tutti i casi in cui l'operato dell'OI pregiudichi l'assolvimento da parte della stessa AdG degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria;
- b) incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione;
- c) comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita del quadro complessivo delle operazioni previste e programmate nell'ambito della Linea di intervento delegata per imperizia o altro comportamento;
- d) manifesti significativi ritardi nel processo di attuazione della Linea di intervento di propria competenza, con riferimento sia all'avanzamento fisico che a quello finanziario e procedurale, secondo quanto pianificato all'interno del cronoprogramma di realizzazione dei singoli interventi.

La revoca della delega mediante la risoluzione della presente Convenzione comporta il ritiro della dotazione finanziaria complessiva assegnata, al netto degli importi di spesa già certificata.

Nel caso di revoca l'OI è obbligato a restituire alle disponibilità del Programma le eventuali somme ricevute, anche a titolo di anticipazione, restando a totale carico dell'OI gli oneri e le spese connesse ad operazioni dichiarate dalle Autorità competenti come non conformi o comunque irregolari ai sensi delle norme comunitarie e nazionali applicabili.

L'Autorità di gestione si riserva la facoltà di revocare l'eventuale quota di anticipazione di cui all'articolo 6 riconosciuta all'OI qualora, entro 12 mesi dalla relativa erogazione, l'OI non presenti una o più domande di pagamento il cui valore complessivo non raggiunga un valore almeno pari alla quota di anticipazione ricevuta.

Art. 9

Poteri sostitutivi

L'AdG si riserva la facoltà di esercitare i poteri sostitutivi, anche in autotutela, in tutti i casi in cui ritenga che ne ricorrano le condizioni.

Art. 10

Subentro nella titolarità delle attività dei cessati Organismi intermedi

L'Organismo intermedio Ministero per i beni e le attività culturali, Segretariato generale subentra, in aderenza al protocollo d'intesa sottoscritto in data 3 maggio 2013 citato in premessa, nella titolarità di tutte le operazioni afferenti all'Asse I, pregresse e successive alla modifica del Programma e degli OO.II..

Per le attività ancora da compiersi, subentra negli obblighi e nei rapporti giuridici in essere con i beneficiari delle operazioni selezionate che erano nella titolarità dei cessati Organismi intermedi Regione Puglia, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Regione Calabria e Regione Siciliana.

Per le attività la cui spesa è stata già oggetto di certificazione, subentra nelle attività di controllo, ferma rimanendo la responsabilità dei cessati Organismi intermedi derivante dall'attuazione delle deleghe revocate.



Art. 11

Progetti prima fase

L'Organismo Intermedio, relativamente ai progetti di prima fase e per le spese certificate a tutto il 31 dicembre 2012, effettua i controlli di I livello al fine di verificarne la conformità con il SIGECO e la coerenza delle operazioni con i criteri di selezione del Programma. Tali ulteriori controlli includeranno sia le verifiche amministrativo-contabili sul 100% delle operazioni, che le verifiche *in loco* su un campione delle stesse.

Potranno essere effettuate rendicontazioni finalizzate alla certificazione solo previo completamento dei controlli di cui al capoverso precedente.

Art. 12

Durata

La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca per giustificati motivi della delega conferita all'OI e in caso di riprogrammazione del POIn, fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'attuazione del Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" FESR 2007-2013, secondo i termini stabiliti dalla Commissione europea.

Art. 13

Modifiche

Le eventuali modifiche alla presente Convenzione sono concordate tra le parti e formalizzate mediante atto scritto.

Art.14

Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione da inviarsi in relazione alla presente Convenzione dovrà, salvo ove diversamente previsto, essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo posta elettronica certificata, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento o corriere espresso o telefax, ai seguenti riferimenti:

- a. se all'Autorità di gestione:
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane
Dott. Pierfederico Asdrubali
Via della Mercede, 9 – 00187 Roma
- b. se all'Organismo Intermedio:
Ministero per i beni e le attività culturali
Segretariato generale
Arch. Antonia Pasqua Recchia
Via del Collegio Romano, 27 – 00187 Roma

Art. 15

Risoluzione delle controversie

In caso di controversie in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, si potrà fare ricorso, ove ne ricorrano le condizioni, ad un collegio arbitrale composto da tre membri di cui due nominati da ciascuna delle parti in causa ed uno scelto di comune accordo.



Art. 16

Rinvio generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

Per quanto non espressamente contemplato, si fa rinvio a tutte le norme di legge vigenti in materia applicabili, nonché alle disposizioni comunitarie, ai regolamenti nazionali, al testo del Programma ed al Sistema di Gestione e Controllo del POIn.

Roma, 3 maggio 2013



L'Autorità di gestione del POIn
Dott. Pierfederico Asdrubali

Pierfederico Asdrubali

L'Organismo Intermedio
Arch. Antonia Pasqua Recchia

Antonina Pasqua Recchia